



S E N T E N Z A N . 5 9 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 72210

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bava e Marco Ferrara (il primo del foro di Genova e l'altro del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Sant'Arcangelo a Baiano n° 19 presso lo studio del secondo di tali difensori;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

NEL QUALE È STATO INTEGRATO IL CONTRADDITTORIO CON IL MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* del 2° reparto della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso la sede di quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione l'11 dicembre 2019 (omissis), militare dell'Esercito arruolato nel 1995 e transitato nel 2017 all'impiego civile, ha evidenziato che, in riferimento ad un'uveite posteriore bilaterale, aveva presentato istanza dapprima per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l'11 agosto 2015; e poi per l'attribuzione della pensione privilegiata, il 6 ottobre 2017. In particolare egli ha prospettato di aver contratto quella patologia a causa delle esposizioni atmosferiche e tossiche dapprima durante cinque missioni nei Balcani e, poi, nel corso delle operazioni di raccolta straordinaria dei rifiuti in Campania. Perciò, allegando anche due perizie stilate da medici di sua fiducia, il (omissis) ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata, in quinta categoria, dalla data del proprio passaggio all'impiego civile.

Tali conclusioni sono state ribadite dall'odierno ricorrente, con memoria prodotta il 15 febbraio 2022.

2. Con comparsa depositata quello stesso giorno si è costituito l'INPS, eccependo di essere un mero ordinatore secondario rispetto alla pensione domandata dal (omissis) e, quindi, ascrivendo al Ministero della Difesa la legittimazione passiva; nonché eccependo la prescrizione del credito attoreo e, comunque, resistendo anche nel merito alla pretesa avversaria.

3. Con ordinanza emessa all'udienza dell'11 marzo 2022 è stato assegnato termine alle parti per memorie in tema di legittimazione passiva riguardo alla domanda attorea e di ammissibilità di un'eventuale integrazione del contraddittorio. Peraltro, concretamente, di detto termine s'è avvalso soltanto il (omissis): dapprima, il 9 maggio 2022, producendo una nota emessa il 6 luglio 2011 dal Ministero della Difesa; e poi, il 20 settembre 2022, depositando memoria.

Quindi, con ordinanza emessa all'udienza del 25 ottobre 2022, pur venendo riconosciuta la legittimazione passiva dell'INPS, nondimeno è stato reputato che la dipendenza da causa di servizio di qualsivoglia infermità potesse venir accertata soltanto nel contraddittorio dell'Amministrazione datrice di lavoro, cioè del Ministero della Difesa: venendo perciò disposta, in tal senso, l'integrazione del contraddittorio.

4. Il Ministero si è costituito con comparsa depositata il 23 febbraio 2023, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva nei confronti di un dipendente cessato dal servizio dopo il 1° gennaio 2010 ed altresì l'autonomia dell'accertamento in tema di dipendenza da causa di servizio, ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata; nonché ascrivendo anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla: MEF) la legittimazione passiva, in riferimento al parere riguardo alla dipendenza da causa di servizio che era stato emesso nel caso di specie dal Comitato di verifica per le cause di servizio (per brevità: il Comitato). Nel merito il Ministero della Difesa ha richiamato una sentenza emessa *inter partes* dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere: in virtù della quale, alla luce della relazione del consulente tecnico d'ufficio, in capo al (omissis) era stato confermato il diniego dello *status* di soggetto equiparato a vittima del dovere.

Poi, il 18 maggio 2023, è stata versata in atti dal Ministero della Difesa anche la sentenza n° 2668/2023 emessa dal tribunale amministrativo regionale per la Campania (per brevità: il TAR): mediante cui era stato rigettato il ricorso del (omissis) avverso il decreto n° 27/2017, avente ad oggetto il denegato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità oculare ed il conseguente diniego dell'equo indennizzo. Mentre, il 30 maggio 2023, l'odierno ricorrente ha prodotto giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi.

Quindi, con ordinanza emessa all'udienza del 5 del mese successivo, è stato assegnato termine alle parti per eventuali osservazioni critiche riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio in base alla quale aveva emesso la rispettiva sentenza il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonché per documentare l'eventuale esistenza di gravami avverso le pronunce versate in atti dal Ministero della Difesa. Di tale termine s'è avvalso soltanto il (omissis), producendo memoria il 18 luglio 2023.

Infine, all'udienza del 25 settembre 2023, la causa è stata discussa soltanto dai difensori del (omissis) e dell'INPS, venendo poi trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Sul piano soggettivo la concorrente legittimazione passiva tanto dell'INPS quanto del Ministero della Difesa appare confermata dalle istanze via via presentate dal (omissis) riguardo alla patologia oculare da cui è affetto, vale a dire:

- quella datata 20 luglio 2015 (all. 5 al ricorso), in realtà pervenuta al Ministero il 5 del mese successivo, finalizzata ad ottenere lo *status* di vittima del dovere;
- quella dell'11 agosto 2015 (all. 1 alla comparsa del Ministero), concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- quella presentata all'INPS il 6 ottobre 2017 (all. 7 al ricorso), specificamente diretta all'attribuzione della pensione privilegiata.

Orbene la prima di tali istanze è stata rigettata dal Ministero, con nota del 2 ottobre 2015 (all. 6 alla comparsa del Ministero stesso), che il (omissis) ha censurato convenendo quella P.A. dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere: il quale però, con sentenza n° 399/2022 (all. 8 alla suddetta comparsa), ha rigettato la domanda attorea alla luce della relazione del consulente tecnico d'ufficio (all. 10 a quella medesima comparsa).

Anche la seconda di quelle istanze ha avuto esito negativo, almeno riguardo alla patologia oculare qui oggetto del contendere, con decreto emesso dal Ministero stesso il 18 gennaio 2017 (all. 3 alla comparsa di tale P.A.) previo parere negativo formulato il 25 novembre 2016 dal Comitato (all. 6 al ricorso). Pure in questo caso il gravame del (omissis) è stato rigettato dal TAR, con sentenza n° 2668/2023, prodotta sempre dal Ministero della Difesa il 18 maggio 2023.

Orbene, da un lato, il parere endoprocedimentale del Comitato non radica in capo a quest'ultimo e, per esso, al MEF la legittimazione a contraddire: essendo decisivo, a tal proposito, il provvedimento tramite cui quel parere venga recepito. Per altro verso deve sottolinearsi come, nella circolare emessa il 6 luglio 2011 dal Ministero della Difesa (all. 13), ai paragrafi 1 – 5 vengano costantemente adoperati verbi in forma passiva: il che presuppone nitidamente che sia l'Ente di Forza Armata il soggetto da cui debbano provenire i vari provvedimenti pensionistici; e ciò tanto più vale nell'ipotesi di pensione privilegiata, laddove rileva la dipendenza tra lo svolgimento del servizio presso un dato Ente ed una peculiare patologia.

6. Venendo al merito, nella già richiamata relazione la dipendenza da causa di servizio per l'uveite contratta dal (omissis) risulta esclusa, atteso che:

- viene evidenziato che metà dei casi di uveite è ad eziologia idiopatica, cioè senza alcuna causa specifica;
- viene sottolineato che inoltre, la mutazione di un gene lo poneva in una condizione di alto rischio cardio – vascolare e, quindi, di vasculite, altresì indicata quali una delle cause dell'uveite;
- vengono ricordate le sue pregresse infezioni virali, acclamate grazie agli esami ematici delle IgG, cioè delle immunoglobuline di tipo G, e la sua perdurante condizione di forte fumatore, anch'essa scientificamente associata all'uveite.

Invero tali considerazioni, logiche e congruamente motivate ed altresì non intrinsecamente avversate, vanno recepite anche nell'odierno giudizio: senza che vi sia ragione per espletarvi un'ulteriore prova peritale. D'altronde la sostanziale unicità del concetto di dipendenza da causa di servizio e, quindi, del relativo accertamento non soltanto è sancita dall'art. 12 del D.P.R. n° 461/2001; ma viene implicitamente ammessa dal (omissis)stesso: il quale, pur avendo invocata a tre distinte finalità quella dipendenza, mai ha postulato che quest'ultima possa sussistere soltanto in relazione ad uno di quei fini e non anche agli altri.

7. Né giovano all'odierno ricorrente i due precedenti giurisprudenziali da lui versati in atti il 30 maggio 2023, cioè l'ordinanza n° 7409/2023 della Corte di cassazione e la sentenza n° 6977/2022 del Consiglio di Stato: entrambe le quali attengono a fattispecie di esposizione ad uranio impoverito.

Infatti il comma 1 dell'art. 603 c.o.m., su cui ambo tali pronunce appaiono basate, è riferito esclusivamente alle "... infermità o patologie tumorali ...": tra le quali è incontestato che non rientri l'uveite. Comunque nel caso di specie, grazie alla già richiamata relazione, deve reputarsi fornita dal Ministero quella prova contraria che, anche ad avviso della Suprema Corte, elide la presunzione *iuris tantum* sancita dall'art. 603 riguardo alla dipendenza causale di una patologia oncologica.

8. Tuttavia, nonostante debba esser qui ribadita la non dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata, l'indubbia peculiarità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 72210, proposto da (OMISSIS)contro l'INPS, nel quale è stato chiamato il Ministero della Difesa:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 25 settembre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 05.02.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli